



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 113

Testo unico, art. 113

Il Governo del Re puo' decretare l'unione di piu' Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facolta' di fare le loro opposizioni che sano trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

E' in facolta' dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 192 e nel primo comma dell'art. 320.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-113-testo-unico-art-113/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it